

PRIVACY*(Regolamento Europeo 679/2016 - operativo dal 25 maggio 2018)*

PRIVACY: GDL – resoconto primo incontro

Registro delle attività di trattamento dati (art. 30 Reg.)

[L'art. 30 del Regolamento UE 2016/679](#) prevede l'obbligo di tenuta del Registro delle attività di trattamento dei dati, in capo al titolare e al responsabile, per le **imprese o organizzazioni con oltre 250 dipendenti**, nonché per quelle che effettuano trattamenti che possono presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato.

E' stato, però, più volte ribadito che, ai fini di una corretta gestione dei dati personali e, tenuto conto del principio cardine del nuovo Regolamento, c.d. **"accountability"** (responsabilizzazione del titolare e del responsabile), è comunque consigliabile ed opportuna la tenuta del registro, indipendentemente dai requisiti suddetti.

La redazione del registro diviene, infatti, funzionale alla ricostruzione *ex post* del rispetto del Regolamento (**compliance**) e per valutare la corretta adozione di tutte le misure adeguate ed efficaci per il trattamento dei dati.

La finalità del gruppo di lavoro costituito ad hoc in seno alla Confindustria, è proprio quello di definire un modello tipo di Registro nel quale inserire, unitamente ai dati obbligatori, previsti dall'art. 30, anche eventuali elementi facoltativi.

Il GDPR non impone l'obbligo di munirsi di appositi applicativi per la tenuta del Registro, in quanto potrebbe essere sufficiente anche un file excel o word nel quale riportare tutti i documenti richiesti, fermo restando le conseguenze in termini di garanzia e controllo degli accessi ai file stessi.

Pur rimanendo in capo al titolare e al responsabile l'onere della redazione del registro, nella pratica tale compito potrebbe essere assolto dal DPO/RPD.